



Formatrici e formatori attivi nelle aziende di tirocinio

Le formatrici e i formatori attivi nelle aziende di tirocinio sono responsabili della formazione pratica delle persone in formazione. Essi seguono gli apprendisti in azienda e nel quotidiano svolgimento delle loro mansioni. Nelle aziende di grandi dimensioni l'attività formativa viene spesso suddivisa fra più persone. Per le persone riportate nel contratto di tirocinio – i **formatori responsabili** – valgono i requisiti sotto elencati.

Gli **specialisti con compiti formativi** devono avere le stesse qualifiche professionali. La pratica professionale e la qualifica pedagogico-professionale sono auspiccate ma non necessarie a termini di legge.

	Requisiti	Spiegazioni
<p>Qualifica professionale Art. 44 cpv. 1 lett. a OFPr Art. 40 cpv. 4 OFPr Art. 40 cpv. 3 OFPr</p>	<p>Attestato federale di capacità nella professione o nel settore in cui dispensano la formazione; oppure</p> <p>qualifica professionale equivalente nella professione o nel settore in cui dispensano la formazione.</p> <p>Il riconoscimento dei diplomi esteri può essere richiesto alla SEFRI.</p>	<p>Nelle singole ordinanze sulla formazione professionale di base possono essere definiti maggiori requisiti professionali.</p> <p>La decisione in merito alla validazione degli apprendimenti acquisiti spetta all'autorità cantonale (link: Validazione degli apprendimenti acquisiti)</p> <p>In merito alle qualifiche equivalenti decide l'autorità cantonale previa consultazione con l'organizzazione del mondo del lavoro competente. Il riconoscimento delle qualifiche equivalenti avviene nel quadro del rilascio di un'autorizzazione per la formazione.</p> <p>Link: Riconoscimento di diplomi stranieri</p> <p>La qualifica professionale deve essere attestata prima dell'inizio della formazione pedagogico-professionale.</p>
<p>Pratica professionale Art. 44 cpv. 1 lett. b OFPr</p>	<p>Due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;</p>	<p>L'esperienza in azienda deve essere accertata prima dell'inizio della formazione pedagogico-professionale. In caso di occupazione parziale durante l'esperienza in azienda la durata aumenta in maniera proporzionale. L'autorità cantonale decide in merito ai casi particolari.</p>



	Requisiti	Spiegazioni
Qualifica pedagogico-professionale Art. 44 cpv. 1 lett. c OFPr Art. 44 cpv. 2 OFPr	Ciclo di studio equivalente a 100 ore di studio concluso con una procedura di qualificazione; oppure ciclo di studio di 40 ore di corso; o qualifica pedagogico-professionale equivalente.	I contenuti dei cicli di studio sono stabiliti nel programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (Link: Programma quadro). L'autorità cantonale decide in merito alle qualifiche pedagogico-professionali equivalenti (inclusi i diplomi esteri).
Titolo pedagogico-professionale Art. 40 cpv. 1 OFPr Art. 44 cpv. 2 OFPr Art. 20 cpv. 2 OFPr	Il ciclo di studio di 100 ore porta al conseguimento di un diploma; le 40 ore di corso vengono certificate da un attestato di frequenza.	I diplomi e gli attestati di frequenza sono riconosciuti in tutta la Svizzera. Entrambe le formazioni soddisfano le condizioni pedagogico-professionali per un'autorizzazione dell'attività di formazione. Le organizzazioni del mondo del lavoro che offrono formazioni a livello nazionale possono richiedere il riconoscimento alla SEFRI (link: procedure di riconoscimento della SEFRI concluse e ancora in corso francese).
Disposizione transitoria dal vecchio al nuovo diritto Art. 76 cpv 1 OFPr	Sono qualificati le formatrici e i formatori responsabili provenienti da professioni dell'agricoltura, dell'economia forestale, e dei campi sanitario, sociale e artistico che al 1° gennaio 2008 possono vantare cinque anni di esperienza nella formazione delle persone in formazione.	La disposizione transitoria permette ai formatori di continuare la propria attività nelle nuove professioni disciplinate dalla legge sulla formazione professionale. Questo non comporta però l'ottenimento automatico del diploma, che può essere rilasciato solamente a chi soddisfa i criteri secondo l'articolo 44 OFPr. La data di riferimento è il 1° gennaio 2008 poiché in tale anno sono rilasciati i primi riconoscimenti per cicli di studio conformemente al nuovo programma quadro; di conseguenza, la formazione è possibile solo dal 2008.
Recupero della qualifica pedagogico-professionale Art. 40 cpv. 2 OFPr	I docenti che all'inizio dell'attività non soddisfano i requisiti pedagogico-professionali devono conseguire la qualifica corrispondente entro cinque anni.	La data di riferimento corrisponde alla data del rilascio dell'autorizzazione per la formazione.